



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **NAPOLI**

SEZIONE **9**

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ROSSI</b>      | <b>PAOLO</b>             | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>CECCARELLI</b> | <b>NATALIA</b>           | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>IOVINO</b>     | <b>FELICE PIER CARLO</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                          |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 15344/2019  
depositato il 12/11/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120170104323385001 REGISTRO 2007

'OLI  
'BIA

104323385001 REGISTRO 2007

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 15344/2019

UDIENZA DEL

27/02/2020 ore 09:00

N° **3606**

PRONUNCIATA IL:

**27 febbraio 2020**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**26 maggio 2020**

Il Segretario

**Corrado Giardino**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa da AER nei confronti della [redacted] incorporazione nella società ricorrente), portante la pretesa di euro 239,08 quale imposta di registro annualità 2007, oltre sanzioni e interessi, notificata il 6.6.2019.

Ha dedotto che solo alla ricezione della cartella è venuta a conoscenza dell'iscrizione a suo carico del ruolo. Ha aggiunto di aver chiesto invano l'annullamento in autotutela.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, nei cui confronti consta una notifica del ricorso effettuata a mezzo pec, non si è costituita in lite.

Agenzia delle Entrate – Riscossione, nei cui confronti consta unicamente l'accettazione della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec, non anche la ricevuta di avvenuta consegna, non si è costituita in lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In via preliminare e assorbente va rilevata la mancanza di prova di rituale notifica del ricorso all'unica parte necessaria del giudizio, Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha emesso la cartella impugnata, e nei cui confronti non consta l'allegazione della ricevuta di avvenuta consegna della pec di notifica.

Peraltro, anche nei confronti della DPPII, va evidenziata la mancanza di prova rituale della notifica dell'atto introduttivo a controparte, rimasta contumace.

Si osserva, infatti, che, nel processo telematico, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica.

Infatti, secondo la disciplina dettata dall'art. 19-bis, comma 5, delle «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, applicabile anche al PTT, «La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e».

A questo va aggiunto che l'art. 9 della legge 53/1994 stabilisce – al comma 1-bis – che, «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI  
SEZIONE 9<sup>a</sup>

posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; al successivo comma 1-ter che, «In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis».

Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso (depositato telematicamente), una semplice copia cartacea scansionata delle ricevute Pec di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.

E poiché «L'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti», va dichiarata l'inammissibilità del ricorso *tout court*, per mancanza di adeguata prova della sua rituale notifica.

Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**p.q.m.**

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Natalia Ceccarelli



Il Presidente

dott. Paolo Rossi

